



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA

Cagliari lì, 4 agosto 2017

URGENTE

			
COMUNE DI VILLASIMIUS			
Protocollo Generale Informatico			
Protocollo in arrivo n. 9873			
16 AGO. 2017			
Allegati	Cat. L'impianti	Classe	Fasc. 4

Comune di Villasimius
Piazza Gramsci n. 10
09049 VILLASIMIUS

G. 24021 RESA DI CONTO

Allegati n.2

0003020-04/08/2017-PR_SAR-S12-P

OGGETTO: Decreto n 6/2017 del 27/07/2017 per resa di conto inoltrato ai sensi dell'art.141, comma 5 del D.Lgs n. 174/2016 per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono n. 2 copie del decreto per resa di conto, unitamente a copia del ricorso del Procuratore Regionale, da notificare da parte dell'Amministrazione, a

SOCIETA' UNIPERSONALE VILLASIMIUS SRL

IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT.SSA MICHELA ERDAS

DOMICILIATA PRESSO IL COMUNE DI VILLASIMIUS

Per la riscossione dei proventi dei parcheggi pubblici a pagamento – anni dal 2009 al 2015

Codesta Amministrazione vorrà, pertanto, provvedere affinché si provveda alla notifica del suddetto decreto, possibilmente a mani proprie del convenuto, e restituire a questa Procura copia dell'atto corredata dal relativo referto di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Patrizia Marras)

Patrizia Marras



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

nella persona del Giudice designato, Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso del Procuratore Regionale iscritto al numero 24021 del registro di Segreteria.

Udito, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2017, il Pubblico ministero, nella persona del Vice procuratore generale Mauro MURTAS, il quale, nel confermare l'istanza in atti, con riferimento sia all'assegnazione del termine che alla previsione della sanzione, ha ulteriormente precisato che per gli anni precedenti il 2015, la qualifica di agente contabile "di diritto" della società, seppur non decisiva ai fini dell'affermazione dell'obbligo di resa del conto, possa essere riferita all'atto giuridico di affidamento dell'incarico, data l'assenza di atti convenzionali che, presumibilmente, non vennero adottati.

Ritenuto che:

Il Procuratore regionale, con atto depositato il 19 luglio 2017, ha chiesto a questa Sezione l'emissione di un decreto, da notificarsi alla società unipersonale Villasimius S.r.l., in persona dell'amministratore unico dr.ssa Michela ERDAS, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Villasimius, piazza Gramsci n. 10, per la fissazione del termine entro il quale il predetto agente contabile dovrà rendere il conto della gestione del servizio di riscossione dei proventi dei parcheggi pubblici a pagamento, nel territorio



del Comune di Villasimius, per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2015.

Risulta, dagli atti allegati al ricorso, che con deliberazione di Giunta n. 34 del 18 marzo 2009 il Comune di Villasimius aveva affidato alla predetta società in house la gestione delle aree di parcheggio a pagamento, situate in alcune zone del centro abitato e lungo la fascia costiera, nel periodo luglio - settembre 2009, col sistema del "gratta e sosta", rimandando per la regolamentazione del servizio alle condizioni applicate in precedenza.

Con successiva deliberazione di Giunta n. 40 del 25 marzo 2010, veniva approvata la proposta deliberativa del Settore Polizia Municipale, di rinnovo dell'affidamento del predetto servizio alla medesima società in house per due anni (dal 2010 al 2011).

In forza del contratto di servizio allegato all'atto deliberativo, la società aveva l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate e di rendere *il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione e dalle disposizioni comunali*" (art, 3.3-d).

La gestione del servizio veniva di poi rinnovata per tre anni (dal 2012 al 2014), con deliberazione di giunta n. 190 del 28 dicembre 2011, con la quale erano impartite le direttive al responsabile del Settore Polizia Municipale volte all'affidamento del servizio, dando nel contempo mandato al Comandante della Polizia Municipale per la stipula dei contratti di servizio, secondo lo schema approvato con la precedente delibera n. 40 del 25 marzo 2010.

Peraltro, secondo quanto comunicato dal Segretario del Comune di Villasimius, con nota prot. n. 5713 del 25 maggio 2017, per gli anni dal 2009

al 2014 non era risultata agli atti dell'ufficio alcuna convenzione a tali fini sottoscritta.

Per la stagione estiva 2015, infine, con contratto di servizio sottoscritto in data 16 giugno 2015 (rep. 13/2015), è stata affidata alla predetta società la gestione della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici del Comune di Villasimius, e l'attività di supporto durante la stagione estiva 2015 (dal 1°.06 al 30.09. 2015), con esclusione della custodia.



Secondo le clausole contrattuali, per quanto qui di interesse, la società doveva: a) destinare i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 15.2); b) redigere il conto giudiziale per tutte le riscossioni effettuate (art. 15.3) e, a *conclusione del periodo di concessione*, fornire al una puntuale rendicontazione delle somme introitate (art. 15.4); c) rendere il conto della gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di gestione del servizio (art. 15.5); era, inoltre, specificato che *il conto è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*.

Il P.M. ha infine, riferito che, con nota prot. n. 5713 del 25 maggio 2017, il Segretario del Comune di Villasimius aveva specificato che nessuna entrata proveniente dalla gestione in argomento era stata versata nella tesoreria comunale o in altri conti bancari o postali, intestati al Comune, il quale peraltro, avendo beneficiato della distribuzione degli utili conseguiti dalla società in house sulla base del bilancio d'esercizio, approvato annualmente,

aveva ritenuto che la stessa non dovesse rendere il conto giudiziale.

Il ricorso del P.M., come espressamente contemplato dall'art. 141 del D.lgs. n. 174/2016, contiene anche la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, per il caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel presente decreto.

Considerato che:



La disciplina del giudizio per la resa del conto ha formato oggetto di innovazioni normative a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 174/2016 recante Codice di giustizia contabile (di seguito CGC), adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cfr. parte III, titolo I, cap. II; artt. 141 e ss.).

In particolare, l'art. 2, terzo comma, dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del medesimo testo normativo, ha previsto che la nuova disciplina si applica "... ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice".

Ritiene questo giudice, in linea con quanto affermato da questa Sezione con ordinanza n. 138 del 6 luglio 2017, che la norma riportata non debba essere interpretata nel senso di ricomprendere solo le fattispecie in cui la gestione termini dopo l'entrata in vigore del codice contabile, ma anche quelle per le quali, come nella specie, sia ravvisato, nel medesimo arco temporale, il mancato deposito dei conti presso l'amministrazione appaltatrice.

In primo luogo, milita, in favore di tale conclusione, la stessa dizione letterale della norma che, nell'indicare genericamente "i conti da presentare", pare includere non solo le gestioni che vengano a naturale

scadenza dopo l'entrata in vigore del codice (dunque, i conti relativi all'esercizio finanziario 2016), ma anche quelle che, in ragione del mancato deposito dei rendiconti relativi, siano sottoposte al giudizio per resa di conto, con l'assegnazione di un termine da parte del giudice designato. In altre parole, in assenza di ulteriori specificazioni, appare logico desumere che l'obbligo di presentazione, come la scadenza dei termini relativi, possa discendere non solo dalla legge, ma anche da un provvedimento del giudice.

Diversamente opinando, difatti, si realizzerebbe uno slittamento temporale non indifferente nell'applicazione del CGC, con indubbi riflessi sul principio di economia processuale e sulla effettività e certezza del giudizio, specie in presenza di casi che, per avventura, si trovino ad essere disciplinati in parte dalla nuova normativa e, per altra parte, dagli artt. 45 e segg. del r.d. n. 1214 del 1934 (con allungamento dei tempi del giudizio relativo, e difficoltà nell'individuazione degli stessi istituti difensivi previsti in favore del contabile inadempiente).

Ritenuto, conclusivamente, che nel caso in esame debbano trovare applicazione le disposizioni di recente introdotte, va ricordato che l'art. 141 del CGC regola il procedimento relativo ai giudizi per resa di conto, disponendo che il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nell'ipotesi in cui risulti che l'agente contabile non abbia provveduto al deposito dello stesso nei termini stabiliti per legge o per regolamento (o convenzione).

Al riguardo, va osservato che ai sensi degli articoli 74 del RD n° 2440 del 1923, 610 e seguenti del RD n° 827 del 1924 e, per gli enti locagli, degli articoli 93 e 233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni o dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, vuoi in forza di formale incarico che "di fatto", rivestono la qualifica di contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Nel caso di specie, come correttamente posto in evidenza dal Pubblico Ministero, secondo consolidata giurisprudenza i concessionari del servizio di sosta a pagamento in aree pubbliche rivestono la qualità di agenti contabili, in quanto il corrispettivo percepito ha natura di entrata pubblica (Cass. SS.UU. n. 12367/2001 e ordinanza n. 12192 del 2004; C. Conti Sezione II Centrale, n. 78/2011).

La natura di entrate pubbliche dei proventi in esame è avvalorata dall'art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 285 del 1992, in forza del quale *i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana*. Tale norma, come correttamente sottolineato dal P.M., ha trovato piena corrispondenza nell'art. 15, comma 2, del contratto di servizio rep. n. 13/2015, in cui è stata chiaramente indicata la destinazione dei proventi alle finalità previste dalla norma.

Ciò premesso, dalla documentazione esibita dal P.M. risulta che la società non ha provveduto a presentare i conti giudiziali della gestione, nonostante la

espressa previsione dell'obbligo della resa del conto, contenuta negli allegati agli atti deliberativi e meglio specificata nella convenzione da ultimo stipulata.

Né, a fronte del chiaro dettato normativo, e di quanto da lungo tempo statuito dalla Corte Costituzionale, secondo cui costituisce *principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale* (cfr. sentenza n. 114 del 21 maggio 1975), appare possibile ritenere che il fondamentale adempimento della resa del conto, cui la società non ha ottemperato (cfr. nota prot. n. 5713 del 25 maggio 2017 a firma del Segretario comunale), sia sostituito dall'approvazione dei bilanci, e dalla partecipazione all'utile della società.

Ciò a prescindere dal fatto che, all'affidamento del servizio, disposto con le delibere della giunta comunale, sia seguita o meno la stipula di apposito atto convenzionale.

Sussiste, pertanto, l'esigenza che, in accoglimento del ricorso del P.M., sia assegnato un termine alla società unipersonale Villasimius S.r.l., con sede legale in Villasimius, nella piazza Gramsci n. 9 e, per essa, all'amministratore unico dr.ssa Michela ERDAS, nata a Cagliari il 18/09/1984, C.F. RDSMHL84P58B354F, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Villasimius, piazza Gramsci n. 10, per il deposito dei conti giudiziali relativi al servizio di riscossione dei proventi dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Villasimius, per gli

esercizi finanziari dal 2009 al 2015, con l'avvertenza che, qualora ella non vi provveda, potrà essere condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 141, comma 6 CGC, di una sanzione pecuniaria di importo non superiore alla metà degli stipendi, aggi ed indennità dovuti alla società, e che potrà essere disposta la compilazione d'ufficio dei conti non depositati, con spese a carico della medesima.

Peraltro, in ossequio alle richiamate norme del TUEL, il deposito dei conti dovrà essere effettuato, nei termini assegnati, presso il Comune di Villasimius, ai fini della prescritta parificazione.



Sarà, conseguentemente, obbligo di detta Amministrazione (ex art. 141 citato), segnalare tempestivamente il mancato rispetto del termine assegnato, o provvedere, nell'ipotesi in cui l'amministratore depositi gli elaborati, alle prescritte verifiche, o a rendere ostensive le ragioni che precludono l'approvazione dei conti, nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al medesimo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 141 e seguenti del D.lgs. n. 174/2016

DECRETA

È assegnato all'amministratore unico della società Villasimius S.r.l., dr.ssa Michela ERDAS, il termine **perentorio** di centottanta giorni, decorrenti dalla notificazione del presente decreto, per il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione del servizio di riscossione dei proventi dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Villasimius, per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2015.

Si avverte l'amministratore unico che, in difetto del deposito dei

**SEGRETERIA SEZIONE
GIURISDIZIONALE
CAGLIARI**

Per copia conforme all' originale

Cagliari, li 28/07/2017

IL DIRETTORE

